



R.G.N.R.	N.	916/10
R.G. GIP	N.	768/10
SENTENZA	N.	53
DEL		15/03/2011
DEPOSITATA	IL	28-3-11
IRREVOCABILE	IL	31.5.11

TRIBUNALE DI MELFI
UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GUP Dr.ssa Angela D'AMELIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Art. 425 C.P.P.)
nel procedimento penale
CONTRO

PESCUMA Elisabetta n. a Maschito il 17/06/1965 res. a Venosa al Vico San Domenico n. 17. - PRESENTE

dom. eletto ai sensi art.161 c.p.p.

difeso dall'Avv.to : di fiducia Antonio DE MARCO Del foro di Melfi

difeso dall'Avv.to :

difeso dall'Avv.to :

difeso dall'Avv.to :

difeso dall'Avv.to :

IMPUTATI

Art. 328 c.p., perché, quale responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Venosa, dopo che in data 4.8.1995 l'allora Sindaco di Venosa rilasciava concessione edilizia in sanatoria in favore di STANTE VITO, con la prescrizione di demolire il locale sottotetto, come stabilito dalla Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici con nota n. 8904 del 27.8.93, ometteva di eseguire gli opportuni accertamenti tesi a verificare l'avvenuta demolizione e ometteva altresì di disporre la demolizione, nonostante la signora D'ANDREA DONATA MARIA, proprietaria del fabbricato adiacente a quello di STANTE VITO, già il 24.8.06 avesse segnalato al responsabile SUE l'omessa demolizione e in data 20.10.09 avesse chiesto di conoscere l'esito della segnalazione del 24.8.06 e nonostante essa PESCUMA, al contrario, su segnalazione di FATTORINI MARIA, moglie dello STANTE, avesse aperto l'istruttoria di un procedimento amministrativo teso a verificare abusi edilizi da parte della D'ANDREA, nel corso della quale veniva redatto verbale di accertamento di violazioni edilizie, datato 24.10.06, sottoscritto anche dall'Arch. Pellegrino, in servizio presso il medesimo ufficio della PESCUMA, il tutto pur trattandosi di atti che doveva compiere senza ritardo per ragioni di giustizia e comunque senza rispondere per esporre le ragioni del ritardo.

In Venosa fino al 16.2.10

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: Dr. De Facendis :Rinvio a giudizio.
DIFENSORE DELLA P.C. : si associa al p.m.

CONCLUSIONI DEL DIFENSORE: Sentenza di non luogo a procedere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pubblico Ministero in data 29-9-2010, veniva emesso e notificato avviso di fissazione dell'udienza preliminare nei confronti di Pescuma Elisabetta, chiamata a rispondere dell'imputazione riportata in rubrica.

Nel corso dell'udienza preliminare del 15-3-2011 si costituiva parte civile la denunciante D'Andrea Donata Maria ed al termine le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudicante pronunciava il dispositivo mediante lettura in udienza, riservandosi il deposito dei motivi nel termine di trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il giudicante rileva che dalla lettura della " segnalazione di violazione edilizia", datata 24 agosto 2006 ed indirizzata da D'Andrea Donata Maria al " Responsabile dello S.U.E. arch. Elisabetta Pescuma del Comune di Venosa", dopo la ricostruzione delle vicende relative ad alcuni interventi edilizi su una unità immobiliare acquistata dai coniugi Stenta Vito- Fattorini Maria e risalenti, secondo la stessa denunciante, ad oltre un decennio prima, la signora D'Andrea conclude la nota con la seguente affermazione:" Con preghiera di effettuare verifiche e sopralluogo di quanto da me esposto". Suddetta formula non appare qualificabile come espressa diffida ad adempiere le verifiche sollecitate entro il termine perentorio di trenta giorni ovvero a spiegare le eventuali ragioni del ritardo, che costituisce presupposto necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 328 comma 2° c.p.. Al riguardo la Cassazione, nella sentenza n. 8263 del 17-5-2000, ha evidenziato che : " Il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile , per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale; così avviene, ad esempio, nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del richiedente", come nella fattispecie in esame. La carenza del carattere di diffida ad effettuare le verifiche sollecitate con la nota del 24 agosto 2006 emerge, peraltro, con tutta evidenza dalla lettura della nota depositata dalla medesima denunciante D'Andrea Donata Maria,



presso il Comune di Venosa, in data 22 ottobre 2009, nella quale, la D'Andrea chiede notizie in ordine all'esito della segnalazione effettuata il 24-8-2006, qualificando l'abbondante tempo trascorso come certamente sufficiente a qualsiasi indagine del caso. Anche in questo secondo sollecito non si fa menzione ad alcun termine perentorio assegnato al destinatario della nota, pertanto, il giudice ritiene che nella fattispecie in esame si debba escludere l'applicabilità del secondo comma dell'art. 328 c.p. e verificare se ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie omissiva contemplata dal primo comma della medesima norma.

Dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale emerge che le opere edilizie realizzate al 2° piano e sottotetto dell'unità immobiliare dei coniugi Stenta-Fattorini, oggetto della segnalazione di violazione edilizia prodotta da D'Andrea Donata Maria in data 24 agosto 2006, risultano oggetto di Concessione Edilizia in sanatoria rilasciata dal Sindaco di Venosa in data 22-8-1995: nella medesima concessione si richiamano le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici con nota n. 8904 del 27-8-1993, ma non si assegna alcun termine per l'esecuzione delle suddette prescrizioni, il cui adempimento, se vincolante, avrebbe plausibilmente dovuto precedere il rilascio della suddetta concessione in sanatoria, nella quale, peraltro, non si fa riferimento ad alcuna conseguenza in caso di omissione dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza in data 27 agosto 1993, sicchè, anche in caso di positivo riscontro dell'inosservanza delle suddette prescrizioni, come sollecitato dalla denunciante dopo oltre un decennio dal rilascio della concessione in sanatoria, il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del comune di Venosa non avrebbe avuto il potere di emanare alcun ordine di demolizione per interventi edilizi assistiti dalla richiamata concessione in sanatoria.

Sulla scorta delle valutazioni esposte il giudice ritiene che nella fattispecie in esame sia radicalmente carente l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 328, co. 1° c.p., che presuppone il rifiuto indebito di un atto da compiere "senza ritardo" per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità e alle suddette categorie non appare riconducibile il sopralluogo sollecitato dalla denunciante al fine di riscontrare il mancato rispetto di prescrizioni rilevanti esclusivamente sotto il profilo dell'assetto urbanistico.

P.Q.M.

Il G.U.P., visto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.

Melfi, 15-3-2011

Il Giudice
dr. Angela Di Amelio

TRIBUNALE DI MELFI
UFFICIO G.U.P.

28/3/11

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Cinzia TARTAGLIA


Il 28/3/11 consegnato estratto alla
segreteria del P. M. ex art. 18 Reg. Es. opp.

Il 31/3/11 avviso di deposito al
P. G. e all'ispettore contabile

Sentenza divenuta irrevocabile il 31/5/2011

Il 16/6/11 trasmesso estratto al
P. M. ex art. 27 e 28 Reg. Es. c.p.p.

IL CANCELLIERE
IL CAZIO MARCO ANTONINO
Angelo BOCCA



TRIBUNALE DI MELFI

UFFICIO G.U.P.

E con la custodia di Angela

29/6/2011

IL CANCELLIERE